

Carlo Alberto

Per Grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme;

Duca di Savoia, di Genova &c.

Principe di Piemonte, &c. &c.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo, che il progetto di Legge di cui segue il tenore, sia presentato alla Camera dei Deputati dal nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina, il quale è incaricato di sostenere la discussione.

Art. 1°

Le vedove dei militari morti sul campo di battaglia, ed in un servizio comandato, o per effetto degli accidenti della guerra, o di malattie contagiose ed endemiche, alle cui influenze dovettero assoggettarvi in virtù dei doveri del servizio, o finalmente per ferite riportate in tali occasioni di battaglia o di servizio, (purchè il matrimonio loro sia anteriore all'epoca delle ferite) avranno ragione ad una pensione annua eguale alla metà del maximum stabilito pel grado del marito quale che siano i servizi di lui.

Art. 2°

I figli dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione sino a che il più giovane di essi abbia compiuto l'anno vigesimoprimo dell'età sua, e frattanto la porzione dei fratelli maggiori, che avranno raggiunto tale età, andrà a beneficio dei fratelli o delle sorelle minori.

Art. 3°

I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti, che si faessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato compresi il Ritiro per le figlie di militari, con che:

a) adempiano alle condizioni prescritte dai Regolamenti per l'ammissione in detti Stabilimenti;

b) rinuncino durante il loro soggiorno negli Stabilimenti medesimi a quella porzione di sussidio, che loro potesse spettare a tenore dell'art. precedente, la quale porzione andrà ove occorra a beneficio dei loro fratelli.

Art. 4^o

Sarà istituito non più tardi della prossima sessione del Parlamento in ciascun Collegio convitto nazionale un numero di posti gratuiti a carico del bilancio della guerra.

I figli dei militari menzionati nell'art. precedente avranno pure un titolo di preferenza a tali posti, ed alle medesime condizioni.

Finalmente essi andranno esenti da ogni diritto di minerale od altro che sia imposto dallo Stato o dai Municipij a coloro, che frequentano le scuole elementari, o secondarie.

Art. 5^o

L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli art. 3. et 4. avrà luogo per decisione del Ministero di Guerra, dietro quelle norme che il Governo avrà fissate con apposito Regolamento.

Art. 6^o

Le vedove dei militari morti mentre godevano della pensione di ritiro, o vi avevano diritto, e non contemplate dall'art. 1. della presente Legge, hanno ragione al quarto del maximum della pensione assegnata al grado cui era rivestito il marito, all'epoca in cui cessò comunque dal servizio attivo.

o purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a tale epoca, o si sia prole del matrimonio contratto prima dell'epoca stessa

I figli di detti militari, che si troveranno nel caso contemplato dall'art. 2.º, hanno ragione ad un subsidio equivalente alla ora menzionata pensione sino all'epoca e nei modi indicati al detto art. 2.º

Art. 7^o

Quando la madre non coabitava coi figliuoli o perchè questi siano prole di una prima moglie, o per altra ragione, la pensione accordata dall'art. 1.º sarà ripartita fra quella e questi in quella guisa, che determinerà il Governo con apposito Regolamento, attenendosi alla mente degli art. 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º della presente Legge.

Art. 8^o

In caso di separazione di corpo pronunciata contro la moglie di un militare, e che non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione, e i figli, se ve ne sono, ricevono il trattamento stabilito nell'art. 2.º

Art. 9^o

I benefici accordati dalla presente Legge sono estesi anche alle vedove ed ai figli degli individui appartenenti ai Corsi della R.º Marina, salvo le disposizioni per cui le pensioni loro assegnate sono a carico della Capa generale degli Invalidi di Marina.

Art. 10^o

Le disposizioni contenute nella presente Legge sono applicabili anche alle vedove e figli dei militari morti durante la Campagna, all'eccezione di quelle famiglie a cui il Governo ha già provveduto.

Roma addì 4.º Novembre 1848.

C. Alberto

L. Sturani

Ragioni del progetto di legge
presentato alla Camera dei Deputati
sulle pensioni, sussidj ed altri
vantaggi da assegnarsi alle vedove
ed ai figli dei militari

Signori

Nella seduta dell' 30. luglio ultimo scorso il Senato votò per acclamazione l'idea di una legge per cui la Nazione dichiarava di adottarsi figli di coloro che fossero morti combattendo per la patria?

Il voto del Senato, conforme anche a quello che alcuni giorni prima n'era promosso in questa Camera da un generoso Deputato, vuol riguardare non solo come un atto di nobile entusiasmo, ma ancora come atto di stretta giustizia.

Io non mi allargherò a mettere in luce questa verità, che pur non è stata ancora meritata quanto voleva l'augusto carattere della giustizia e del diritto.

In questa Camera, dove il sentimento del giusto è così profondo, mi basta indicarla.

Ma non basta riconoscere il principio, egli è pur necessario di tradurlo in atto e di applicarlo. Che anzi assai prima d'ora questo principio era riconosciuto nel nostro Stato, ed il Regolamento dell' 9. Giugno 1831.

Assegna appunto alle vedove dei militari morti in guerra una pensione eguale al quarto del maximum di quella, che avrebbe spettato al militare medesimo. La qual pensione sotto nome di sussidio

si corrisponde, altresì ai suoi figliuoli
orfani sino al ventesimo primo anno
dell'età loro.

Se non che tale disposizione parve al
Ministero troppo scarsa e sproporzionata
al bisogno; e di gran lunga troppo
inferiore al danno materiale, (poiché
quanto ai danni d'altra e più nobile
natura che dalla morte del padre
discendono ad una famiglia non ouare
neppur tener discorso) inferiore dico
al danno materiale, che la famiglia
deve risentire, venendogli meno il
suo più valido appoggio.

Gli uffiziali subalterni per esempio
non lamerebbero alle loro famiglie
che un sussidio di 250, o 275. Lire
annue, i Capitani uffiziali di 100. o 125.,
i Caporali di 75., i soldati di 60. Lire!

Ma mio predecessore argomentandosi,
e spero non a torto, d'interpretare il
voto delle Camere e della Nazione,
aveva intrapreso una riforma del
Regolamento anzidetto per altri
anni ancora assai difetto.

Ma accortosi come una legge compiuta
avrebbe anche in questo caso richiesto
più mature considerazioni; e premendo
intanto di soddisfare anzi tutto a questo
supremo bisogno di assicurare al
Soldato la sorte della sua famiglia,
il Ministero è venuto nella determinazione
di proporre intanto al Parlamento il
progetto di legge, che ho l'onore di presentarvi

3

Con questo progetto si ebbe in mente
in primo luogo di aumentare la
pensione ed il sussidio accordato dal
Regolamento esistente alle vedove ed
ai figli dei militari caduti in difesa
della patria, ed in secondo luogo di estendere
più direttamente le sollecitudini della
Nazione a quella, che è la più rara cura
del cuore paterno, all'educazione della
prole, sia procurando ai figli ed alle
figlie posti gratuiti negli Istituti
militari, sia procurando loro altren
nei Collegj Nazionali, sia finalmente
assicurando almeno a tutti il vantaggio
dell'istruzione gratuita tanto secondaria,
che elementare.

Voi non ignorate, signori, che l'istruzione
specialmente secondaria dei giovanetti
va soggetta ad alcuni dritti, i quali
ascendono dalle 30. alle 50. alle 80. lire
annue, che congiunte colle altre spese
cui dà luogo la scuola, ne rendono
difficile l'accesso o la continuazione
a molte famiglie di mediocre agiatezza,
come necessariamente è quella di una
vedova o degli orfanj. Ond'è che mentre
non credo che al postutto sia grave
all'erario la disposizione, che noi
proponiamo, sarà grandissimo il
beneficio, che voi farete ai figliuoli di
coloro, che saranno caduti per la
patria.

Finalmente la legislazione attuale
alquanto severa nega ogni dritto a



penzione o sussidj alle vedove ed alla
prole dei militari che non si trovano
nel caso ora contemplato qualunque
sia la lunghezza ed il merito de' costoro
servizj; e sicchè per questo verso il
servizio militare è assai meno
favorevolmente trattato del servizio
Civile.

A noi parve ed equo ed opportuno
di temperare questo stato di cose
con una disposizione che accordasse
alle anzidette vedove ed alla prole una
piccola porzione della pensione di diritto
che avrebbe potuto spettare al marito.

Se si considera che la tariffa stessa
della pensione è assai moderata, che
inoltre essa non si accorda se non dopo
trent'anni di servizio attivo, e però non
parrà troppo larga questa disposizione
suggerita del resto come d'usi dalla
giustizia; ed anche dal politico intendimento
di render vieppiù accetta alla gioventù
colta la carriera della milizia.

Queste sono le ragioni per cui mi
argomento che voi accoglierete
volentieri o signori il progetto di
legge che ho l'onore di presentarvi.